Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 marzo 1982.

Assegnazione alla regione Veneto della somma di lire 6.857.743.635, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (secondo programma triennale 1978-80).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230, con il quale sono stati attribuiti alla regione Veneto i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Veneto la somma di L. 1.033.923.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 18540/3.2.30 del 28 dicembre 1981, resa dall'Assessore competente della regione Veneto, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo complessivo di L. 10.701.587.176, di cui L. 3.843.843.541, a valere sulle disponibilità relative al 1978 (primo programma) e L. 6.857.743.635, a valere sulle disponibilità secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che, al momento, la richiesta regionale può essere soddisfatta limitatamente per la disponibilità di L. 6.857.743.635, che trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.857.743.635 è impegnata a favore della regione Veneto, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 265

(1979)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 marzo 1982.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il rum proveniente da Jamaica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465 che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità di Jamaica hanno comunicato l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per il rum;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal « Collector of Customs » sono idonei ad attestare la rispondenza del rum di Jamaica ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che il rum possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti e che non contiene alcool di sintesi;

attestazione nel caso del « rum puro » che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni in recipienti di legno sotto controllo fiscale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2038)

DECRETO 29 marzo 1982.

Approvazione di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentanti dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 5 febbraio 1982 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio, in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentati dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma:

tassi di premio in estensione della tariffa 25 - 4% - assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% (approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017);

tassi di premio in estensione della tariffa 25+C 4% - assicurazione mista con capitalizzazione delle decrescenze annue del premio del 4%, a premio annuo costante (approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017);

tassi di premio in estensione della tariffa 1 BR - assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio unico (approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1978, n. 11728);

tassi di premio in estensione della tariffa 1C - assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo (approvata con decreto Ministeriale 5 novembre 1978, n. 11728);

tassi di premio in estensione della tariffa 1AR - assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo, pagabile fino all'85° anno di età (approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1978, n. 11728);

tassi di premio in estensione della tariffa n. 13 - assicurazione mista, a premio annuo (approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017);

tassi di premio in estensione della tariffa n. 13J - assicurazione mista, a premio unico (approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017).

Roma, addì 29 marzo 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2019)

DECRETO 2 aprile 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentate dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1982 della Società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede legale in Milano:

tariffa XII/ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7 per cento.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro: MARCORA

(2018)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 1982.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 1° giugno 1982 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Aosta: Pont Saint Martin;
della provincia di Belluno: Longarone;
della provincia di Cagliari: Cagliari - Capoterra - Carbonia - Dolianova - Gesturi - Guspini - Inglesias - Samassi - Sernobi - Serramanna - Sinnai;
della provincia di Catanzaro: Maida;
della provincia di Chieti: Falena;
della provincia di Reggio Calabria: Reggio Calabria·
della provincia di Roma: Marino;
della provincia di Vercelli: Biella;
della provincia di Viterbo. Civita Castellana-Orte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

(2046)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **172.**

Erezione in ente morale della Federazione italiana delle associazioni cristiane dei giovani - Y.M.C.A., in Roma.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la Federazione italiana delle associazioni cristiane dei giovani - Y.M.C.A., in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 14

DECRETO 12 gennaio 1982, n. **173.**

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvata la modificazione all'art. 22 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, n. 1066.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 121

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1982, registro n. 2 Sanità, foglio n. 100, sulla proposta del Ministro della sanità, sono stati nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1982-84 i signori:

Fortunato dott. Pietro, giureconsulto;
Manzari avv. Giuseppe, giureconsulto;
Pons amm. isp. (MD) prof. Renato, direttore generale della sanità militare designato dal Ministero della difesa;
Sparano magg. gen. (ME) dott. Gennaro, vice direttore generale della sanità militare designato dal Ministero della difesa;
Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;
Valente dott. Arnaldo, magistrato di Cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia;
Polli prof. Elio, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Pazienza dott. Francesco, dirigente generale designato dal Ministero della marina mercantile;
Zanella prof. Everardo, rettore dell'Università degli studi di Parma, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
Rey prof. Guido Mario, presidente dell'Istituto centrale di statistica designato dall'I.C.S.;
Angelillo prof. Bruno, D'Arca prof. Salvatore Ugo, Petrilli prof. Fernando, Olivo prof. Romano, docenti universitari in igiene e medicina preventiva;
Giunchi prof. Giuseppe, Beretta Anguissola prof. Alessandro, docenti universitari in medicina generale;
Biocca prof. Ettore, docente universitario in parassitologia;
De Franciscis prof. Pietro, docente universitario in fisiologia;
Pontieri prof. Giuseppe, docente universitario in patologia generale;
Rodolico prof. Gaspare, docente universitario in chirurgia generale;
Cheli prof. Enrico, docente universitario in pediatria;
Casula prof. Duilio, docente universitario in medicina del lavoro;

Valenti prof. Salvatore, docente universitario in tisiologia;
Reda prof. Giancarlo, docente universitario in neuropsichiatria;
Ribuffo prof. Antonio, docente universitario in dermosifilopatia;
Carenza prof. Luigi, docente universitario in ostetricia e ginecologia;
Sanna prof. Antonio, docente universitario in microbiologia esperto in virologia;
Biagini prof. Carissimo, docente universitario in radiologia e radiobiologia;
Messina prof. Baldassare, docente universitario in idroclimatologia;
Scuderi prof. Giuseppe, docente universitario in oculistica;
Marullo prof. Tommaso, docente universitario in otorinolaringoiatria;
Antoniotti prof. Ferdinando, docente universitario in medicina legale e delle assicurazioni;
Grippaudo prof. Guido, docente universitario in stomatologia e odontoiatria;
Andreani prof. Domenico, docente universitario in endocrinologia;
Prodi prof. Giorgio, docente universitario in oncologia;
Cavallo prof. Giorgio, docente universitario in microbiologia;
Bruni prof. Gian Carlo, docente universitario in statistica sanitaria;
Tappi prof. Guido, docente universitario in chimica farmaceutica esperto in chimica;
Macchia prof. Bruno, docente universitario in chimica farmaceutica;
Paroli prof. Eugenio, docente universitario in farmacologia;
Siliprandi prof. Noris, docente universitario in biochimica;
Ballesio prof. Pierluigi, docente universitario in fisica;
Rognoni prof. Giuseppe, Mantovani prof. Adriano, Romboli prof. Bruno, docenti universitari in medicina veterinaria particolarmente esperti in igiene veterinaria. zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;
Lombardo prof. Giuseppe, Ortolani prof. Gaetano, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;
Di Cesare dott. Vito, Chiappe dott. Andrea, presidenti di unità sanitaria locale;
Neri prof. Walter, Guzzanti prof. Elio, direttori sanitari di ospedale regionale;
Binelli dott. Luigi medico condotto;
Leopardi dott. Giacomo, farmacista esercente;
Massi prof. dott. Osvaldo, direttore di mattatoio comunale;
Tomaselli prof. Salvatore, Calenda prof. Guido, docenti universitari esperti in ingegneria sanitaria;
Beguinot ing. Corrado, Carbonara arch. Pasquale, esperti in costruzioni ospedaliere;
Serio prof. Angelo, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Bellacci avv. Riccardo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Veronesi prof. Umberto, Germinale prof. Tomaso, Bracci prof. Ulrico, Rossi prof. Antonio, Fegiz prof. Gianfranco, Zannini prof. Giuseppe, Manni prof. Corrado, Romanzi prof. Carmine, benemeriti nel campo della sanità pubblica.

Il Consiglio superiore di sanità è suddiviso in cinque sezioni aventi diversa competenza per materia e delle quali fanno parte, oltre ai componenti nominati con il decreto presidenziale sopra specificato, anche i componenti di diritto del Consiglio stesso.

(2020)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla « Società fiduciaria, di revisione e consulenza per la cooperazione S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 marzo 1982 ha confermato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla « Società fiduciaria, di revisione e consulenza per la cooperazione S.r.l. », in Roma, già « Stu.Be S.p.a. ».

(1830)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Riparto di fondi fra le regioni e le province autonome

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1982, il CIPAA ha così ripartito tra le regioni e le province autonome gli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge n. 423 del 1° agosto 1981, relativi agli esercizi 1981 e 1982:

Regioni e province autonome	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Bolzano	2.255
Provincia autonoma di Trento	1.995
Totale	4.250
Piemonte	10.080
Valle d'Aosta	535
Lombardia	7.185
Veneto	8.385
Friuli-Venezia Giulia	2.565
Liguria	2.215
Emilia-Romagna	7.200
Toscana	5.795
Umbria	3.235
Marche	4.555
Totale	51.750
Marche	670
Lazio	8.915
Abruzzo	5.385
Molise	3.360
Campania	12.215
Puglia	14.010
Basilicata	5.410
Calabria	12.650
Sicilia	15.110
Sardegna	6.275
Totale	84.000
Totale generale	140.000

Esplicitando quanto disposto con propria delibera del 27 novembre 1981, il CIPAA, nella seduta del 4 febbraio 1982, ha così ripartito la somma di 766.446 milioni di lire relativa all'esercizio 1981 a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 984/77:

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Valle d'Aosta	5.438
Piemonte	30.369
Lombardia	36.738
Liguria	12.566
Veneto	38.806
Friuli-Venezia Giulia	13.809
Trento	11.226
Bolzano	12.632
Emilia-Romagna	50.444
Toscana	35.185
Umbria	17.294
Marche	20.782
Lazio	41.825
Abruzzo	35.786
Molise	21.676
Campania	77.023
Puglia	75.309
Basilicata	39.465
Calabria	53.388
Sicilia	78.338
Sardegna	58.345
Totale	766.446

(1983)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 400.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 7. — Capitale L. 560.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 mod. 241 D.P. — Data: 19 agosto 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Vicenza. — Intestazione: Cucchini Bruno, nato a Venezia il 12 dicembre 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2021)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 6 aprile 1982, riguardante la determinazione delle caratteristiche dell'alcool proveniente dalla distillazione dei vini da tavola che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo deve acquistare ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82 del 25 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1982, dove è scritto:

« alcool metilico in volume	cc 0,125%
acidità, in acido acetico	» 1,5%
esteri, in acetato di etile	» 8%
aldeidi	» 2,5%
alcoli superiori	» 4,5%
furfurolo « F »	non rilevabile »,

leggasi:

« alcool metilico in volume	cc 0,125%
acidità, in acido acetico	*mg* 1,5%
esteri, in acetato di etile	» 8%
aldeidi	» 2,5%
alcoli superiori	» 4,5%
furfurolo « F »	non rilevabile ».

(2053)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che alla data del presente decreto, nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili centosessantaquattro posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerato che, per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità, è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di coadiutori presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nei predetti uffici;

Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, numero 482, in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a centosessantaquattro posti di coadiutore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I centosessantaquattro posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici dell'amministrazione centrale e gli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito indicate:

regione Piemonte	posti 19
regione Liguria	» 13
regione Friuli-Venezia Giulia	» 4
regione Trentino-Alto Adige	» 8
regione Veneto	» 14
regione Emilia-Romagna	» 15
regione Toscana	» 13
regione Umbria	» 8
regione Lazio e amministrazione centrale	» 47
regione Marche	» 9
regione Campania	» 9
regione Calabria	» 5

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia e in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura a velocità libera. La durata della prova sarà di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, potranno ricopiare l'intero brano una o più volte o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma, le eventuali correzioni dovranno essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio, la commissione sceglierà uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che verrà distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi solo dopo che il presidente abbia dato inizio alla prova.

Nella valutazione della prova la commissione terrà conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni diversi o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di riproduzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 settembre 1982 saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta del suddetto concorso.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di italiano ed al colloquio quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati ammessi alla prova di dattilografia sarà data diretta comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità sopra indicate e secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*), o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o alla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella 4ª qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1982
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 131

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché (2) . . . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono o perdono giudiziale) (3);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . nell'anno scolastico . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(2026)

Concorso a quarantasei posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quarantasei posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria	posti 41
gruppo di discipline n. 85	» 3
gruppo di discipline n. 89	» 1
gruppo di discipline n. 91	» 1
gruppo di discipline n. 100	» 1
gruppo di discipline n. 102	» 2
gruppo di discipline n. 103	» 2
gruppo di discipline n. 104	» 1
gruppo di discipline n. 105	» 1
gruppo di discipline n. 106	» 3
gruppo di discipline n. 107	» 1
gruppo di discipline n. 108	» 1
gruppo di discipline n. 109	» 1
gruppo di discipline n. 111	» 3
gruppo di discipline n. 114	» 2
gruppo di discipline n. 117	» 1
gruppo di discipline n. 118	» 1
gruppo di discipline n. 119	» 2
gruppo di discipline n. 120	» 1
gruppo di discipline n. 121	» 1
gruppo di discipline n. 123	» 1
gruppo di discipline n. 126	» 3
gruppo di discipline n. 127	» 2
gruppo di discipline n. 128	» 2
gruppo di discipline n. 129	» 2
gruppo di discipline n. 134	» 2
Facoltà di architettura	posti 5
gruppo di discipline n. 113	» 1
gruppo di discipline n. 125	» 1
gruppo di discipline n. 138	» 2
gruppo di discipline n. 140	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore del Politecnico di Torino - Ufficio concorsi, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi del Politecnico di Torino.

(2036)

Concorso a dieci posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi dieci posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di economia marittima (posti n. 2):

gruppo n. 29	posti 1
gruppo n. 93	» 1

Facoltà di scienze nautiche (posti n. 8):

gruppo n. 78	posti 3
gruppo n. 99	» 1
gruppo n. 100	» 1
gruppo n. 109	» 2
gruppo n. 135	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Istituto universitario navale di Napoli.

(2057)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e a quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1982 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1982-83, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1982, registro n. 5 Difesa, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 febbraio 1982, n. 51, è stato prorogato all'8 maggio 1982.

(2102)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIE LOCALI NN. 1-23, IN TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero «Ospedale oftalmico» di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Ospedale oftalmico» di Torino, a:

tre posti di assistente oculista;

un posto di assistente di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero «Ospedale oftalmico» in Torino.

(295/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 107 del 20 aprile 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitarie locali nn. 1-23 - Presidio ospedaliero «Ospedale oftalmico», in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a generico/a; riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato (manutenzione).

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 3.

Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'*8 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi generali

1. La presente legge promuove programmi integrati speciali regionali di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata finalizzati a:

assicurare il coordinamento e la più proficua utilizzazione dei finanziamenti pubblici e privati;

perseguire la più razionale utilizzazione del territorio regionale e la migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti;

favorire il rinnovo urbanistico ed il recupero edilizio.

Art. 2.
Programmi integrati speciali

1. I programmi integrati speciali di cui al precedente art. 1 sono quelli che di norma comprendono:

per una percentuale del dieci per cento interventi di competenza degli I.A.C.P.;

per una percentuale del cinquanta per cento interventi di cooperative edilizie e loro consorzi;

per una percentuale del quaranta per cento interventi di imprese edili e loro consorzi.

2. Nel caso in cui i programmi non prevedano interventi degli I.A.C.P. la percentuale per gli stessi prevista al comma precedente viene portata in aumento alle cooperative e/o alle imprese edilizie.

Art. 3.
Caratteristiche dei programmi

1. Ciascuno dei programmi di cui al precedente art. 1 deve comprendere interventi la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale lavori pubblici 21 dicembre 1978, n. 822, non sia inferiore complessivamente a metri quadrati quindicimila.

2. Gli interventi devono essere previsti su aree o edifici dei quali i proponenti abbiano documentata disponibilità a scopo edificatorio e che siano compresi nel territorio di un comune o di più comuni limitrofi, destinati ad edilizia residenziale secondo gli strumenti urbanistici in vigore, preferibilmente inclusi in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata compresi nei programmi, devono essere quelle determinate ai sensi dell'art. 16, ultimo comma e del'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
Procedure di presentazione dei programmi

1. I programmi di cui al precedente art. 1 devono essere presentati alla giunta regionale, sottoscritti congiuntamente da tutti i soggetti attuatori e corredati dal parere favorevole del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati:

2. I programmi dovranno contenere:

a) la documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;

b) l'estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti nel programma;

c) progetto schematico-urbanistico del programma relativo a tutto l'insieme dei comuni interessati nonché i progetti planivolumetrici, per ogni comune in scala non inferiore a 1 : 500;

d) una relazione e il piano finanziario per l'indicazione della natura degli interventi e della loro ripartizione fra i singoli soggetti presentatori;

e) una relazione tecnica con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;

f) una relazione, redatta dal progettista o dai progettisti e sottoscritta dai soggetti attuatori, contenente indicazioni circa la compatibilità dell'intervento con il contesto urbanistico esistente, con la normativa urbanistica vigente, con la presenza di eventuali vincoli ambientali, idrogeologici, storici ed artistici;

g) il parere favorevole della commissione edilizia del comune o dei comuni interessati;

h) il preliminare di convenzione in cui devono essere indicati:

gli oneri di urbanizzazione a carico dei soggetti che realizzano gli interventi, le modalità di controllo del comune sui tempi di realizzazione degli interventi medesimi, nonché, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, i prezzi di vendita o di assegnazione degli alloggi;

i criteri di priorità per la vendita o l'assegnazione degli alloggi a favore di giovani coppie, di anziani o di categoria preferenziali di assegnatari, tra i quali prioritariamente magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine e dell'esercito;

l'impegno degli I.A.C.P. ad assegnare gli alloggi realizzati con preferenza ai soggetti che, superando i limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e successive modificazioni, liberano gli alloggi degli stessi I.A.C.P. goduti a titolo di locazione;

l'impegno delle imprese e loro consorzi a concedere la prelazione sul 20% degli alloggi da loro costruiti, a favore di soggetti che superando i limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e successive modificazioni, liberano alloggi degli I.A.C.P. goduti a titolo di locazione. Per favorire questa mobilità, gli I.A.C.P. interessati provvederanno, entro sessanta giorni dalla approvazione dei programmi di cui all'art. 6 della presente legge, a trasmettere alle imprese e loro consorzi elenchi di soggetti che hanno diritto alla prelazione. Tali soggetti devono esercitare il diritto alla prelazione entro e non oltre i successivi sessanta giorni;

l'eventuale impegno alla realizzazione di interventi aggiuntivi autofinanziati.

Art. 5.
Contributi regionali

1. Per gli interventi di edilizia agevolata convenzionata regionale previsti dai programmi di cui alla presente legge la Regione corrisponde agli istituti di credito mutuanti e ad altri enti finanziari abilitati al credito fondiario, contributi in conto interesse, anche per il pre-ammortamento, al fine di contenere l'onere a carico dei mutuatari.

2. Il contributo regionale è stabilito nella misura del sei per cento del capitale mutuato nei limiti di cui al successivo comma; possono essere previsti mutui a tasso costante con ratei fissi o variabili nel tempo.

3. L'ammontare massimo dei mutui agevolati è stabilito in lire cinquecentomila per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile.

4. I mutui concessi dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo.

5. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è stabilito in lire diciotto milioni riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo fami-

liare prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della pre-assegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa, dell'alloggio.

6. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del settantacinque per cento.

7. Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli.

8. Non possono essere destinatari di alloggi costruiti in regime di agevolata-convenzionata coloro che risultano già proprietari di alloggio in territorio regionale.

9. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, sentita la Commissione consiliare competente è autorizzato a modificare con propri decreti, almeno annualmente, per i programmi non ancora approvati:

a) l'entità del contributo regionale di cui al precedente secondo comma, in relazione all'andamento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per l'edilizia residenziale pubblica;

b) l'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente terzo comma, in relazione all'andamento dell'indice I.S.T.A.T. per il costo di costruzione;

c) il limite massimo di reddito di cui al precedente quarto comma, in relazione all'andamento dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei programmi

1. La giunta regionale approva quadrimestralmente, d'intesa con la competente commissione consiliare, i programmi ed i relativi piani di finanziamento degli interventi.

2. La giunta regionale deve presentare le proprie proposte alla competente commissione consiliare almeno trenta giorni prima della scadenza di ogni quadrimestre e deve deliberare in modo definitivo entro i termini di cui al successivo comma.

3. La giunta regionale delibera definitivamente entro il 31 ottobre per i programmi presentati entro il 31 luglio, entro il 28 febbraio per quelli presentati entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno per quelli presentati entro il 31 marzo.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dei programmi da parte della Regione, i soggetti attuatori devono presentare al comune o ai comuni interessati i progetti esecutivi e le convenzioni relativi ai programmi approvati, corredati dalle richieste di concessioni edilizie previste dalle convenzioni.

5. Il consiglio comunale o i consigli comunali interessati devono approvare i progetti esecutivi di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla presentazione; decorso tale termine i progetti si intendono approvati. In ogni caso il rilascio delle concessioni edilizie è disposto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

6. L'approvazione dei singoli programmi ai sensi del precedente terzo comma costituisce, ove occorra e su conforme parere del settore regionale competente in materia di urbanistica, approvazione dello strumento urbanistico esecutivo relativo agli interventi del programma integrato. Nel caso in cui i programmi riguardino porzioni di strumenti urbanistici esecutivi, la approvazione di cui al presente comma deve intendersi riferita alle sole parti interessate dai programmi stessi.

7. L'approvazione dei progetti e delle relative convenzioni da parte del consiglio comunale o dei consigli comunali interessati costituisce, se necessario, variante al P.P.A. vigente e le aree riferite agli interventi di edilizia convenzionata vanno computate ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se riguardanti piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Criteri di scelta dei programmi ammessi a contributo regionale

1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera i programmi di intervento ammessi a contributo, tenuto conto di:

a) coerenza con le linee della programmazione generale regionale e con gli specifici programmi e progetti di settore previsti dal programma regionale di sviluppo;

b) impostazione urbanistico-territoriale che dovrà tendere alla realizzazione e/o al completamento di insediamenti compatibili con il processo di riequilibrio territoriale, con la migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti e/o previste e volte alla migliore integrazione delle funzioni collegate con la residenza;

c) presenza del progetto di interventi di edilizia sovvenzionata realizzata dagli I.A.C.P. con autofinaziamento o con utilizzazione dei fondi attribuiti dalla Regione a' sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457; ove tali finanziamenti non siano già stati deliberati, l'approvazione del programma costituisce priorità per la localizzazione dei programmi di cui ai bienni 1982-83 e 1983-84.

d) compresenza, nei singoli programmi, di edilizia residenziale nuova e di interventi di recupero urbanistico-edilizio;

e) impegno alla realizzazione di parti autofinanziate realizzate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e/o ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

f) razionalizzazione, industrializzazione ed organizzazione degli interventi con dimostrata economicità di produzione e di gestione, nonché ottimizza delle risorse;

g) specifiche priorità, garantite tramite convenzione, per giovani ed anziani magistrati, appartenenti alle forze dello ordine e dell'esercito;

h) specifiche priorità, garantite tramite convenzioni, per interventi che contemplino assegnatari, occupanti alloggi a titolo di locazione di edilizia residenziale pubblica con limiti di reddito superiori a quelli previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni;

i) acquisizione di contributi aggiuntivi comunali.

Art. 8.

Interventi regionali per finanziamenti contratti all'estero

1. Qualora i soggetti attuatori dei programmi ammessi a contributo regionale contraggano prestiti con istituti di credito ed enti pubblici o privati di paesi appartenenti alla C.E.E., la giunta regionale è autorizzata nell'ambito e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 11, primo comma, lettera *c*), a stipulare apposite convenzioni come concorso alla copertura degli oneri relativi ai rischi di cambio, per un ammontare finanziario non superiore per singolo soggetto a quello eventualmente a carico della Regione ai sensi del precedente art. 5.

Art. 9.

Provvedimenti per il risparmio energetico - studi e ricerche

1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge criteri specifici per concedere contributi in conto capitale ai soggetti attuatori dei programmi di intervento che realizzino gli interventi garantendo la riduzione dei costi relativi ai consumi energetici.

2. La giunta regionale può acquisire l'apporto di consulenze specifiche, nel rispetto della legislazione regionale vigente, per la attuazione della presente legge, specialmente in materia di risparmio energetico e nel settore economico-finanziario; può inoltre promuovere studi, ricerche e pubblicazioni per la migliore diffusione della presente legge e dei programmi presentati, nonché di quelli ammessi a contributo regionale.

Art. 10.

Convenzione per le operazioni finanziarie

1. La giunta regionale può, mediante convenzione d'approvarsi sentita la competente commissione consiliare, dare incarico alla Finlombarda S.p.a. Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, di promuovere le operazioni finanziarie necessarie alla miglior attuazione della presente legge.

2. Nella stessa convenzione dovranno essere definiti gli interventi finanziari che la Finlombarda S.p.a. si impegna ad effettuare, per il reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle messe a disposizione della Regione.

Art. 11.

Norma finanziaria

In relazione a quanto disposto dalla presente legge, sono autorizzate per il biennio 1982-83 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1982 per attività di studio e ricerca di cui al precedente art. 9, secondo comma;

b) la spesa annua di lire 1.500 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui al precedente art. 9, primo comma;

c) il limite d'impegno di lire 9.000 milioni, di cui lire 3.750 milioni per l'anno 1982, per la concessione di contributi in conto interesse di cui al precedente art. 5.

L'onere complessivo di lire 16.000 milioni per gli anni 1982 e 1983 trova copertura nel bilancio pluriennale parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.1.2.1. «Interventi regionali per la casa e la cooperazione in edilizia», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio 1982, parte seconda, ambito 4, settore 1, obiettivo 2, progetto 1 «Interventi regionali per la casa e la cooperazione edilizia» saranno istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 2.4.1.2.1. 1334. — Spese per l'acquisizione di consulenze e per l'effettuazione di studi e ricerche, nonché di altre iniziative interessanti il settore della casa con la dotazione finanziaria di competenza di lire 250 milioni;

Cap. 2.4.1.2.1. 1335. — Contributi in capitale relativi ad interventi finalizzati al risparmio energetico in opere di edilizia abitativa agevolata-convenzionata, con la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.500 milioni;

Cap. 2.4.1.2.1. 1336. — Corresponsione agli Istituti di credito mutuanti dei contributi in conto interesse per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui contratti per interventi di edilizia agevolata-convenzionata previsti nei programmi integrati speciali regionali con la dotazione finanziaria di competenza di lire 3.750 milioni.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *dicembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *dicembre* 1981 *prot. n.* 21802/17352).

(1358)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 e comunque non oltre il 30 aprile 1982, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione delle entrate e delle spese e le successive note di variazione, e con le disposizioni previste nel progetto di legge presentate al consiglio regionale ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia con effetto 1° gennaio 1982.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *gennaio* 1982 *prot. n.* 22702/364).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 5.

Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23: «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52, e successive modificazioni - Disposizioni transitorie ed avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23, sono così sostituiti:

«Le comunità montane istituite ai sensi delle leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 30 giugno 1974, n. 32 e 12 agosto 1974, n. 45, sono soppresse; continuano in via transitoria sino al 30 giugno 1982 a svolgere le funzioni di loro competenza o loro delegate nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi statuti, salvo quanto previsto dal seguente art. 3, sesto comma.

Entro il 30 giugno 1982 la Regione provvede a:

1) aggiornare le delimitazioni delle zone omogenee previste dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sulla base degli azzonamenti già operati con la legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona";

2) disciplinare il funzionamento delle comunità stesse secondo i principi dettati dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla legge 23 marzo 1981, n. 93;

3) regolare i rapporti tra le comunità montane esistenti e le comunità istituite in base alle nuove delimitazioni».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *dicembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *gennaio* 1982 *prot. n.* 20103/435).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 6.

Distacco della zona denominata « Strapozzo » dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La zona denominata Strapozzo del comune di Rovello Porro in provincia di Como, è distaccata dal comune di Rovello Porro ed aggregata al comune di Rovellasca con la circoscrizione territoriale risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo, saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Como ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

1. L'amministrazione comunale di Rovellasca provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali » annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *dicembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *gennaio* 1982 *prot. n.* 20402/363).

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI NUOVI CONFINI TRA I COMUNI DI ROVELLASCA E ROVELLO PORRO

Per effetto dell'aggregazione dal comune di Rovello Porro a quello di Rovellasca della zona denominata Strapozzo, il nuovo confine fra detti comuni nella parte interessata dalla variazione territoriale risulta: seguire, in direzione est-ovest, tutto il lato nord del mappale n. 619 di Rovello Porro; proseguire lungo parte del lato est del mappale n. 615 di Rovello Porro e lungo tutto il lato nord del mappale stesso; risalire quindi verso nord lungo la strada consorziale detta del Gavone e continuare, sempre lungo detta strada, verso ovest, fino alla svolta della medesima; proseguire lungo i lati nord dei mappali numeri 2192-545 di Rovello Porro e verso nord lungo parte del lato est del mappale 2261 di Rovello Porro; continuare verso ovest lungo i lati nord dei mappali di Rovello Porro numeri 2261-1373-876-1774-500; risalire nuovamente verso nord lungo la strada consorziale detta della Valle; proseguire ancora verso ovest lungo i lati sud dei mappali numeri

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

1264-1260 di Rovello Porro; risalire quindi verso nord lungo i lati est dei mappali di Rovello Porro numeri 133 e 135; proseguire infine verso ovest lungo i lati nord dei mappali di Rovello Porro numeri 135-134 e, in continuazione rettilinea, fino al punto di incontro con l'attuale confine.

(*Si omettono le piante planimetriche*).

(1359)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1982, n. 7.
Tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina il sistema tariffario minimo dei servizi di linea per il trasporto pubblico collettivo di persone e di cose.

2. Sono esclusi gli autoservizi di gran turismo.

3. Gli adeguamenti tariffari minimi previsti dalla presente legge sono determinati in funzione delle risorse complessive assegnate alla regione Lombardia in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto in conformità a quanto stabilito all'art. 6 della succitata legge n. 151/81.

4. Entro il 31 marzo 1982 il consiglio regionale, in sede di approvazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti determinerà gli eventuali ulteriori adeguamenti tariffari minimi per l'anno 1982.

Art. 2.
Servizi urbani

1. La tariffa minima per il servizio urbano è di L. 300. Il prodotto medio minimo per passeggero è di L. 155 per i comuni con popolazione al di sopra di 500.001 abitanti e di L. 130 per gli altri comuni.

2. Il sistema tariffario urbano è deliberato dai singoli comuni per i servizi di competenza tenendo conto dei vincoli del comma precedente entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Servizi interurbani

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le tariffe per i servizi di trasporto interurbano debbono essere applicate in misura conforme a quella indicata nelle tabelle allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

2. La giunta regionale ridetermina le tariffe in vigore in applicazione degli articoli numeri 4 e 6 della legge regionale 27 aprile 1977, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni tenendo conto delle tariffe di cui alla presente legge.

3. Gli enti e le imprese concessionari dei servizi pubblici di trasporto interessati devono presentare alla giunta regionale, servizio trasporti e navigazione interna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tabelle polimetriche relative alle nuove tariffe.

Art. 4.
Variazioni tariffarie

1. Qualora i ricavi del traffico in applicazione del sistema tariffario minimo di cui alla presente legge assommati al contributo annuo d'esercizio siano inferiori al costo standardizzato del servizio stabilito dalla Regione, i comuni, per i servizi urbani, e i consorzi di bacino delegati, per i servizi interurbani di competenza, possono disporre variazioni tariffarie in aumento rispetto al sistema tariffario minimo disposto dalla presente legge, fino alla concorrenza della copertura del suddetto costo.

2. La giunta regionale può disporre le variazioni tariffarie di cui al precedente comma per i servizi assegnati ai bacini di trasporto in cui non operano i relativi consorzi di bacino.

Art. 5.
Agevolazioni di viaggio

1. Le agevolazioni di viaggio disposte dall'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1977, n. 20, per i servizi interurbani sono estesi ai cavalieri di Vittorio Veneto, ai non vedenti e loro accompagnatori, agli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio, il cui reddito personale complessivo non sia superiore al valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. E' inoltre riconosciuto il diritto alla libera circolazione a favore di graduati e guardie della polizia di Stato e di militari di altre Forze armate in servizio di pubblica sicurezza nonché a favore del personale di cui all'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1977, n. 20, nonché del personale addetto ai compiti di controllo e di vigilanza per i servizi urbani su disposizione della competente autorità.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano sia ai servizi urbani che interurbani.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse sia sui servizi urbani che interurbani le sole agevolazioni di viaggio previste nel presente articolo, salvo quanto disposto da specifiche norme contrattuali a favore dei dipendenti delle aziende di trasporto.

5. E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 104.

Art. 6.
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 gennaio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 gennaio 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1982, prot. n. 21502/1076*).

(*Omissis*).

(1360)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821120)